

# **COMUNE DI MOZZO**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

### **CAPO V**

#### **DISPOSIZIONI TECNICHE - AUTORIZZATIVE PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

##### **ART.1**

##### **AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente regolamento prevede una armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D.Lgs 30/04/92 n. 285 e s.m.e.i. ,nonché del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/92, n. 495 e s.m.e.i..

Sono sottoposte al regolamento comunale per pubblicità e pubbliche affissioni le insegne, le sorgenti luminose, i cartelli, i manifesti, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti di pubblicità o propaganda, la segnaletica industriale e commerciale.

##### **ART. 2**

##### **DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

##### **INSEGNA:**

E' da considerarsi "**insegna**" la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce diretta che per luce indiretta.

##### **SORGENTE LUMINOSA:**

E' da qualificare "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

##### **CARTELLO:**

Si definisce "**cartello**" quel manufatto monofacciale o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

APPROVATO con DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n.11/19

### **MANIFESTO:**

Si considera "**manifesto**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

### **STRISCIONE:**

Si considera "**striscione**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

### **IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA:**

E' da qualificare "**impianto di pubblicità o propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

### **ALTRI MEZZI PUBBLICITARI:**

Nel termine generico "**altri mezzi pubblicitari**" indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: segni orizzontali reclamistici, locandine e standardi, vetrofanie, targhe, volantini, pubblicità fonica e tende.

## **ART. 3 PUBBLICITÀ' SULLE STRADE E SUI VEICOLI**

**1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, in ogni caso, detti impianti non devono costruire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.**

Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento.

Sulle isole di traffico delle intersezioni è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

**2. L'apposizione sui veicoli di scritte o insegne pubblicitarie luminose o rifrangenti è consentita nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme nazionali e sovracomunali e dalle norme del presente regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.**

**3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, e vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari. E' prevista specifica deroga prevista per le stazioni di rifornimento dei carburanti di cui all'art.7 punto 11.**

**4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade di competenza sovracomunale (*Provinciali/Statali*) o in vista da esse, è soggetta ad autorizzazione da parte del comune, fatta salva l'acquisizione da parte del Comune del preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale o provinciale.**

Le spese di istruttoria provinciale dovranno essere allegate alla richiesta inoltrata al comune.

Fuori dalla suddetta delimitazione, l'autorizzazione verrà rilasciata direttamente dall'ente sovracomunale, ai sensi del Codice della Strada.

5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo, e la loro autorizzazione viene subordinata all'autorizzazione dell'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il presente regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburanti. I limiti dimensionali fissati dalle presenti norme hanno tuttavia validità anche in altre aree o sulle facciate esterne di costruzioni non visibili dalle strade.

7. E' parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previsto dal codice della strada.

#### **ART. 4**

##### **DIMENSIONE DEI CARTELLI DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILI E SIMILARI**

1. I cartelli di vendita/affitto di immobili e terreni dovranno avere una dimensione massima di cm 21 x 29,70 (A4); gli stessi potranno essere posizionati previa semplice comunicazione (senza autorizzazione) esclusivamente sull'area/immobile in vendita/affitto e fino ad un massimo di n. 2 cartelli (non affiancati). Resta inteso che gli stessi dovranno essere muniti di imposta pubblicitaria.

2. In aggiunta a quanto sopra è consentita l'installazione di n. 2 cartelli (anche affiancati tra loro) di vendita/affitto di immobili e terreni aventi una dimensione massima di cm 42 x 29,70 (A3), previa rilascio di relativa autorizzazione.

3. Ai sensi della normativa vigente (D.lgs 192/2005 e s.m.e.i.) tutti i cartelli di vendita e affitto unità immobiliari/edifici dovranno indicare l'indice di prestazione energetica (E<sub>pgl</sub>, ricavabile dall'APE) dell'involucro dell'edificio e dell'u.i.

4. I cartelli riguardanti i "trasferimenti dell'attività o similare" dovranno avere una dimensione non superiore a cm. 35 x cm. 45; gli stessi potranno essere posizionati, previa semplice comunicazione (senza autorizzazione comunale - fatta salva eventuale Nulla Osta/Aut. Provinciale), esclusivamente per un periodo non superiore a 90 giorni e dovranno essere muniti di imposta pubblicitaria.

#### **ART. 5**

##### **CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI**

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati, e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

**ART. 6**  
**CARATTERISTICHE DELLE INSEGNE LUMINOSE**

1. Le insegne luminose non possono avere né luce intermittente (con l'esclusione più avanti indicata) né di colore rosso, né di intensità superiore alle 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. Entro il centro abitato è consentito l'utilizzo di luce intermittente solo per farmacie o per motivi di pubblico interesse.
2. Le insegne luminose devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

**ART. 7**  
**UBICAZIONE LUNGO LE STRADE, FASCE DI PERTINENZA, E PRESSO CANTIERI**

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è vietata l'affissione di manifesti come descritti all'art 2.
2. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari *fuori dal centro abitato*, salvo quanto previsto al successivo comma 5, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - a) m. 3 dal limite della carreggiata,
  - b) m.100 COME DA CDS dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
  - c) m. 250 prima dei segnali di pericolo e di prescrizione;
  - d) m. 150 dopo i segnali di pericolo e di prescrizione;
  - e) m 150 prima dei segnali di indicazione;
  - f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;
  - g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
  - h) m. 250 COME DA CDS dalle intersezioni;
  - i) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
  - l) m. 100 dal vertice dei raccordi concavi e convessi.Le distanze sopradette si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è vietato nei seguenti punti:
  - a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
  - b) in corrispondenza delle intersezioni;
  - c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
  - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
  - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
  - f) sui ponti e sottoponti;
  - g) sui cavalcavia e loro rampe;
  - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
4. Il posizionamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati salvo quanto previsto al comma 5, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - a) m. 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari dai segnali stradali e dalle intersezioni;
  - b) m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi di gallerie;

c) m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

Le distanze sopradette si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere collocati ad una distanza di almeno m. 3 dal limite della carreggiata.

5. E' vietata la collocazione di mezzi pubblicitari sulle transenne parapetonali.

6. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3 limitatamente la posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le norme di cui all'art. 23 del **CdS** n. 285/1992 e s.m.e.i..

7. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata.

8. Fuori e dentro il centro abitato le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in aderenza ai fabbricati non possono superare la superficie complessiva del 6% della facciata interessata, escludendo dal conteggio le parti di facciata a quota più bassa della strada e a quota più alta della gronda.

9. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non possono essere collocati oltre la sagoma del tetto. L'altezza massima superiore consentita è pari all'altezza fissata per le costruzioni per le rispettive zone urbanistiche.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non possono essere collocati perpendicolarmente alle facciate degli edifici se non per servizi ed esercizi di pubblico interesse, e limitatamente fino alla superficie di mq. 0,50.

10. Nelle zone inedificabili (agricole, verde pubblico, verde privato di rispetto) è vietata l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari.

11. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di una sola insegna a bandiera delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della di altezza massima da terra di mt 7,50 e larghezza massima, mt 2,00 , ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. I cartelli non possono essere collocati a distanza inferiore a m. 200 tra di loro, sulla stessa corsia di marcia. Dovrà essere acquisito parere vincolante della commissione del paesaggio di cui all'art.16.

12. Lungo le strade e in prossimità delle stesse non è ammessa la posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre.

13. I segni pubblicitari reclamistici sono ammessi unicamente:

a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali:

b) lungo il percorso di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4.

14. L'apposizione di striscioni locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 100 ed a 25 m.

15. E' vietata la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 10 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Il periodo di variabilità "fuori dai centri abitati" è ammissibile per 10 minuti.

**16.** E' vietata la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali.

**17.** Nell'area di pertinenza di edifici privati e sugli edifici stessi, possono essere collocate solo insegne e altri mezzi pubblicitari direttamente connessi con l'attività svolta nell'immobile.

**18.** Le frecce direzionali possono essere accorpate fino al numero massimo di sei.

**19. Impianti multi pubblicitari**

In deroga alle distanze indicate nel presente articolo, nel rispetto delle seguenti indicazioni è consentito quanto segue.

All'interno delle aree di pertinenza di attività commerciali, direzionali, artigianali è consentita l'installazione di massimo n° 2 impianti bifacciali "totem multi-impianto" di dimensioni definite da collocarsi ad una distanza di metri 6 dalla carreggiata, metri 10,00 dai confini destro e sinistro rispetto alla strada.

Nel raggio di metri 20,00 di ogni singolo impianto o piantana, non è consentita l'installazione o la presenza di impianti pubblicitari o di sostegno di qualsiasi tipo, la distanza minima tra i due impianti o piantane non potrà mai essere inferiore a metri 100,00.

All'interno e all'esterno del centro abitato valgono le seguenti disposizioni:

Ogni impianto potrà essere costituito da n° 6 targhe di identica dimensione, la struttura di sostegno nel caso di impianti posti non parallelamente alla strada, dovrà essere collocata verso il lato strada, i cartelli saranno da applicare a "sbalzo" verso l'interno della proprietà; per gli impianti posti parallelamente alla strada, la struttura di sostegno dovrà essere centrale all'impianto.

L'altezza da terra della prima targa nel suo bordo inferiore dovrà essere non superiore a metri 2,40 tra ogni targa dovrà essere mantenuta la distanza di centimetri 10.

Pubblicità: Ogni singola attività potrà utilizzare per fini pubblicitari (nome ditta) una sola volta l'impianto concesso in deroga anche se nel caso di installazione di due piantane.

Con questo tipo di impianto, non è ammessa la possibilità di pubblicizzare più volte il nome della stessa attività salvo che questo avvenga nel rispetto del vigente regolamento con altre forme pubblicitarie ammesse.

Su tali targhe non possono essere pubblicizzati prodotti, prezzi, offerte ma esclusivamente per 1 sola volta il nome dell'attività.

In caso di attività plurime a carattere produttivo, in sostituzione dell'impianto multi pubblicitario indicato al punto 19, è possibile il posizionamento di "totem multi pubblicitario" a forma geometrica avente altezza massima di metri 6,70 da terra e ingombro in larghezza massimo di cm.120.

**Illuminazione :**

L'illuminazione degli impianti potrà avvenire esclusivamente utilizzando faretti posti a terra, la loro collocazione non dovrà procurare abbagliamento o disturbo alla circolazione stradale, sono vietate in qualsiasi modo insegne al neon.

**20.** Le vetrofanie possono occupare una percentuale di superficie non superiore al 6% (sei per cento) complessivo di tutte le insegne che costituiscono la superficie della facciata.

Il parere della Commissione del Paesaggio è prevista solo per le zone sottoposte a tutela ambientale per l'impatto visivo ed estetico.

**21.** Le targhe identificative di una attività e/o studio professionale possono essere collocate, previa autorizzazione, sul luogo di accesso al condominio o all'edificio o in aderenza alla recinzione e non dovranno superare la dimensione massima di mq. 0,20.

Sul luogo di accesso al condominio, ben visibile dalla pubblica via, è obbligatorio installare, ai sensi dell'art. 1129 del codice civile, la targa identificativa dell'amministratore condominiale; la stessa è esente da qualsiasi autorizzazione e/o comunicazione.

**22.** I segni orizzontali reclamistici sono vietati.

**23.** E' vietato ogni tipo di pubblicità fonica su tutto il territorio comunale.

**24.** La pubblicità attraverso la distribuzione dei volantini è consentita esclusivamente per mezzo della collocazione degli stessi nelle cassette postali. Pertanto è assolutamente vietato il lancio degli stessi sulle vie pubbliche, la consegna diretta alle persone e la collocazione sulle auto in sosta.

**25.** Le tende aggettanti su spazio pubblico o privato potranno contenere loghi, insegne o messaggi pubblicitari in misura non superiore del 20% della superficie complessiva della tenda medesima. Ai sensi dell'art. 56 del Regolamento Edilizio Comunale le tende con l'eventuale meccanismo dovranno trovarsi un'altezza pari o superiore di mt 2.20 dal marciapiedi.

**26.** E' consentita la pubblicità effettuata utilizzando motoveicoli, autoveicoli e rimorchi in modo itinerante. Le eventuali soste dei veicoli dovranno essere effettuate con conducente a bordo nel rispetto delle distanze previste dall'articolo 51, comma 2 e 4 del Reg. di Esecuzione del C.d.s. e sono comunque vietate nei luoghi previsti dallo stesso art. 51 comma 3.

**27.** Le insegne posizionate sopra gli esercizi commerciali e per servizi non potranno avere una larghezza superiore alla luce della vetrina del negozio stesso ed un'altezza massima di cm. 60. Nel caso via sia la richiesta specifica di più di una insegna, si rende obbligatoria l'acquisizione del parere vincolante della commissione del paesaggio di cui all'art.16.

**28.** Le insegne poste sopra i capannoni produttivi dovranno essere collocate in aderenza al fabbricato, al centro del portone principale e nella mezzeria tra il filo superiore del portone e il filo superiore del capannone. Non dovranno avere una luminosità diretta e dovranno avere una dimensione massima pari alla larghezza del portone principale ed un'altezza di cm 75. Nei capannoni produttivi di tipo seriale tale dimensione dovrà essere obbligatoria. E' autorizzabile una sola insegna per ogni attività produttiva. Nei casi particolari in cui la ditta svolga una pluralità di attività, potrà essere autorizzata una sola ulteriore insegna della dimensione massima pari alla larghezza del portone principale ed un'altezza di ulteriori cm 75 per un totale di cm **150**, previa acquisizione del parere vincolante della commissione del paesaggio di cui all'art.16.

**29.** Le insegne a bandiera e/o i cartelli bifacciali posti trasversalmente lungo le strade, saranno consentite con le dimensioni massima di cm. 100 per cm. 140 anche luminose.

Le norme del presente comma non si applicano alle insegne esistenti.

Nel caso di attività per servizi pubblici a "servizio dell'automobilista", sono consentite insegne a bandiera anche bifacciali o luminose da posizionarsi su singolo palo con dimensioni massime di cm. 160 x cm. 200 con altezza massima da terra tutto compreso di metri 6,70, solo sulle seguenti strade: Briantea, fronte Villa D'Almè – Dalmine, via per Briolo e solo in prossimità delle attività suddette.

**30.** E' vietata la collocazione di manifesti pubblicitari sulle recinzioni dei cantieri edili, se non quelli specificatamente previsti al successivo comma 34.

**31.** Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C (extraurbane secondarie) e F (locali).

**32.** Gli striscioni dovranno avere carattere provvisorio, pertanto non potranno essere esposti per un periodo superiore a quello dell'evento che pubblicizzano. Possono derogare alle dimensioni massime del presente regolamento, ma non possono essere collocati in adiacenza alle recinzioni.

**33.** Le presenti disposizioni prevalgono su quelle del regolamento edilizio.

**34.** I cartelli di cantiere di carattere tecnico previsti per legge (art. 20, c. 6, D.P.R. 380/2001) avranno dimensioni di mt 0.50 x 0.70; gli stessi non necessitano di alcuna autorizzazione.

Sulla recinzione di cantiere, sui ponteggi o su autogru, è consentito installare, limitatamente al periodo di lavorazione del cantiere (corrispondente all'inizio e fine lavori del titolo abilitativo e comunque non superiore a tre anni) manifesti/striscioni pubblicitari monofacciali e non luminosi. Tali mezzi pubblicitari, soggetti a preventiva autorizzazione, dovranno avere una superficie massima di mq 2,00 per quelli posti sulla recinzione e ulteriori mq 3,00 per quelli posti sui ponteggi

o autogru. Un ulteriore superficie di mq 2,00 è inoltre consentita per la rappresentazione grafica dell'edificio (render - fotosimulazione - prospetti, planimetrie, ecc).

I mezzi pubblicitari di cui sopra, ammissibili per un numero massimo n. 5 (escluso rappresentazione grafica edificio), dovranno avere messaggio pubblicitario pertinente all'attività di cantiere e/o di vendita/affitto dei relativi immobili e potranno essere autorizzati solo alle imprese/società operanti nel cantiere medesimo. Gli stessi dovranno rispettare le caratteristiche tecniche indicate all'articolo 5, commi 1.2.3.4.

**35.** A maggior tutela della circolazione stradale è vietata la pubblicità effettuata tramite i cosiddetti "cavalletti" o "locandine", ovvero "mezzi pubblicitari non fissi".

**36.** Sono consentite installazioni di transenne parapedonali con pubblicità visibile esclusivamente dal lato pedonale e non carrale

**37.** Non sono ammesse pubblicità sulle pareti o all'interno delle pensiline autobus.

## **ART. 8 AUTORIZZAZIONI**

**1.** Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune.

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari è rilasciato dal Responsabile di Servizio.

L'autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni causati.

**2.** La domanda deve contenere :

**a)** L'indicazione delle generalità , della residenza o domicilio legale del richiedente;

**b)** 'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti ;

**c)** la descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo; possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi . Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

**d)** la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

**3.** Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.

**4.** Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

**5.** L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.

**6.** L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

**7.** Tutte le autorizzazioni all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari, anche quelle rilasciate prima dell'approvazione del presente regolamento, hanno validità per un periodo di tre anni. Essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 4.

Le stesse sono rinnovabili di ulteriori anni tre su richiesta espressa dal richiedente da effettuarsi almeno sei mesi prima della scadenza temporale dell'autorizzazione.

**8.** Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'art. 405 del D.P.R. 495/92, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trenta novembre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.

**9.** Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo.

-Per l'installazione degli impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

**10.** Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

**11.** Il Comune è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

## **ART. 9 ESENZIONI DALLA TASSA**

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono.

## **ART. 10 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

**1.** E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

**a)** verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

**b)** effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

**c)** adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1, del regolamento di attuazione del codice della strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze

**d)** procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio, anche in maniera temporanea con conseguente ripristino se ricadenti nell'ambito di lavori pubblici Comunali.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata la posa di segni orizzontali reclamistici nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art. 6, comma 10 del codice della strada, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

## **ART. 11**

### **TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

**1.** Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a)** amministrazione rilasciante;
- b)** soggetto titolare;
- c)** numero dell'autorizzazione;
- d)** progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e)** data di scadenza.

**2.** La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

## **ART. 12**

### **VIGILANZA**

**1.** Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

-Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltretutto sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

**2.** Qualunque inadempienza venga rilevata da parte dei soggetti di cui al comma precedente, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

**3.** La vigilanza può essere, inoltre svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma I del codice della strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

**4.** Limitatamente al disposto di cui all'art 23, comma 3, del **CdS** la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

**5.** Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 8 e 9 codice della strada, se non rispondenti all'art. 1, comma 1, devono essere rimossi entro le 8 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

**6.** Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio,addebitando le spese conseguenti ai proprietari del mezzo pubblicitario o al soggetto che produce /vende/fornisce l'oggetto della pubblicità di cui all'art.14.

## **ART. 13**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

**1.** Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24/11/81 , n. 689 “Modifiche al sistema penale” e s.m.e.i, salvo quanto previsto nei successivi commi.

**2.** Per le violazioni delle norme regolamentari , nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all’installazione degli impianti si applica una sanzione pecuniaria da € 51,00 ad € 516,00, così come previsto dall’art. 2 del vigente regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniaria ed accessorie, per violazioni a regolamenti comunali del Comune di Mozzo, fatte salve le eventuali sanzioni previste da altre normative vigenti (Codice della Strada).

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d’ufficio , addebitando ai responsabili le spese sostenute.

**3.** Il Comune o il concessionario del servizio , può effettuare , indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma b , la immediata copertura della pubblicità abusiva ,ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti , diffidando chi ha commesso l’abuso.

La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste.

**4.** Gli impianti abusivi possono, con ordinanza del Responsabile di Servizio, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia , nonché dell’imposta e dell’ammontare delle relative soprattasse ed interessi ; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

**5.** I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell’impiantistica Comunale, nonché alla redazione e all’aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all’Art. 44 del presente Regolamento.

## **ART. 14**

### **NORMA TRANSITORIA**

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari esistenti precedentemente autorizzati, devono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento entro la naturale scadenza della loro autorizzazione (massimo tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento).

Al fine di uniformarsi alle nuove norme, la sostituzione di qualsiasi informazione pubblicitaria già autorizzata, dovrà essere conforme alle norme previste nel presente Regolamento. Non potrà essere rilasciata alcuna nuova autorizzazione anche se su manufatti, impianti, portali esistenti ed autorizzati.

## **ART. 15**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**ART. 16**  
**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - COMMISSIONE DEL PAESAGGIO**

1. Sono soggette a preventiva autorizzazione paesaggistica di cui gli artt. 146-153 del D.lgs 42/2004 e s.m.e.i. i mezzi pubblicitari ricadenti in zona di vincolo ambientale/paesaggistico o in prossimità di esso (fascia 50 metri dal perimetro della zona vincolata), con esclusione di quelli a carattere “temporaneo” e salvo quelli specificatamente previsti dall’Allegato “A” del D.P.R. 31/2007 e altre norme di riferimento .

2. Sono altresì da sottoporre all’esame della Commissione del Paesaggio tutti gli impianti pubblicitari soggetti al rispetto del presente regolamento che per la loro dimensione, forma, colore e/o ubicazione risultano, a giudizio degli uffici di Polizia Municipale e Ufficio Tecnico Comunale, di particolare impatto visivo ed ambientale. Il parere della commissione avrà carattere vincolante.

**INDICE – CAPO V**

ARTICOLO 1: Ambito di applicazione e riferimenti normativi

ARTICOLO 2: Definizioni dei mezzi pubblicitari

ARTICOLO 3: Pubblicità sulle strade e sui veicoli

ARTICOLO 4: Dimensioni dei cartelli di compravendita di immobili e similari

ARTICOLO 5: Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi

ARTICOLO 6: Caratteristiche delle insegne luminose

ARTICOLO 7: Ubicazione lungo le strade, fasce di pertinenza, e presso cantieri

ARTICOLO 8: Autorizzazioni

ARTICOLO 9: Esenzione tassa

ARTICOLO 10: Obblighi del titolare dell’autorizzazione

ARTICOLO 11: Targhetta di identificazione dell’autorizzazione

ARTICOLO 12: Vigilanza

ARTICOLO 13: Sanzioni amministrative

ARTICOLO 14: Norma transitoria

ARTICOLO 15: Entrata in vigore

ARTICOLO 16: Autorizzazione paesaggistica - Commissione del Paesaggio